C O P I A DELIBERAZIONE N.48

COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI AI SENSI DELLA L.R. 27 DEL 7 APRILE 2000.

L'anno duemilatredici addì 28 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala Comunale, essendosi convocati i Consiglieri comunali mediante avvisi scritti consegnati al loro domicilio in tempo utile, come risulta da dichiarazioni del Messo, si sono i medesimi riuniti in sessione straordinaria e in seduta di 1^ convocazione, con l'intervento del Segretario Generale D'ARAIO MAURO.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consiglieri assenti giustificati: Iafrate Vincenzo, Manfredotti Avio, Ferraresi Gianfranco, Guerreschi Nicola E'presente il Sindaco Benaglia Giorgio.
I membri presenti sono pertanto n°16

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: Rodolfi Elisa, Bartoli Eugenio.

La seduta è presieduta dal Sig. FIORANI FRANCESCA - Presidente, il quale, riconosciuto che l'adunanza è valida per numero legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Sigg.:

Alfieri Fabrizio Gaioni Giorgia Comunale Massimo OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELL'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI AI SENSI DELLA

L.R. 27 DEL 7 APRILE 2000.

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D. Lgs.18/08/2000 nº267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

parere FAVOREVOLE - F.to Anna Maria RicciF.to

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI AI SENSI DELLA L.R. 27 DEL 7 APRILE 2000.

Si dà atto che dopo la votazione del punto n. 3 posto in O. d. G. esce il Consigliere Massimo Comunale. Il numero dei presenti scende a15.

Si dà atto che al punto n. 5 posto in O. d. G. rientra il Consigliere Massimo Comunale. Il numero dei presenti sale a a16.

Si dà atto che al punto n. 8 posto in O. d. G. escono i Consiglieri Villani Stefano e Massimo Comunale. Il numero dei presenti scende a14.

Si dà atto che prima della votazione dell'immediata eseguibilità del punto n. 8 posto in O. d. G. rientra il Consigliere Villani Stefano. Il numero dei presenti sale a15.

Si dà atto che prima della discussione dei punti nn. 9 e 10 posti in O. d. G. rientra il Consigliere Comunale Massimo. Il numero dei presenti sale a16.

Si dà atto che dopo la votazione del punto n.12 posto in O. d. G. escono i Consiglieri Taboni Nicolò, Comunale Massimo, Bonazzi Maurizio . Il numero dei presenti scende a13.

Si dà atto che dopo la votazione del punto n.13 posto in O. d .G. rientra il Consigliere Taboni Nicolò. Il numero dei presenti sale a 14.

Si dà atto che al punto n. 15 posto in O.d.G. rientra il Consigliere Bonazzi Maurizio. Il numero dei presenti sale a 15.

Si dà atto che al punto n. 16 posto in O.d.G. rientra il Consigliere Massimo Comunale. Il numero dei presenti sale a 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. 7 aprile 2000, n. 27 recante le norme per la tutela della popolazione canina e felina, il cui art. 21 riporta "le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambatura, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza";

RAVVISATA la necessità di disciplinare tramite un regolamento, a salvaguardia della sicurezza degli utenti che ne usufruiscono, l'utilizzo dell'area di sgambamento per cani, quale strumento concreto e pratico per la corretta e razionale fruizione di detta area, comprendente n. 10 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

Atteso:

- che le aree verdi presenti sul territorio sono distinte in aree pubbliche attrezzate per il gioco dei bambini con accesso proibito ai cani e aree con accesso consentito ai cani provvisti di guinzaglio, con l'obbligo di asportazione delle deiezioni;
- che l'individuazione di tali aree sono volte a favorire il benessere degli animali in un ambiente loro riservato, e che le stesse verranno individuate, dall'Amministrazione Comunale, tra le aree verdi comunali ritenute idonee per tale fruizione a seguito di adeguamento attrezzature delle stesse.

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal competente responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica ed allegato al presente atto;

Con n 16 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

Per le motivazioni in preambolo indicate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di approvare il regolamento comunale per l'utilizzo delle aree di sgambamento cani nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2. di dare atto che le aree verranno individuate dall'Amministrazione Comunale tra le aree verdi comunali ritenute idonee per tale fruizione a seguito di adeguata attrezzatura delle stesse.
- 3. di trasmette copia del Regolamento a tutti i soggetti di cui all'art. 8 Vigilanza, del presente Regolamento;
- 4. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n°33;
- 5. di dichiarare il presente atto con apposita e separata votazione (n. 16 voti favorevoli: unanimità) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI GUASTALLA Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO Aree di sgambatura per cani

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamentoArt. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali della regolamentazione
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 6 Oneri e obblighi del Comune di Guastalla
- Art. 7 Apertura dell'area
- Art. 8 Attività di vigilanza
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000, "nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", il cui art. 21 riporta "aree di sgambamento: le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza".

Art. 2 – Definizioni

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) <u>Proprietario/Conduttore:</u> persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 – Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 – Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime. A tal fine l'Amministrazione Comunale individuerà, gli spazi, tra le aree verdi comunali, ritenute idonee per tale fruizione, a seguito di adeguata attrezzatura delle stesse..

Art. 5 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

- 1. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purchè ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
- 2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
- 3. Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.
- 4. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- 5. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
- 6. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

- 7. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte dei proprietari/conduttori dei cani, in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
- 8. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo(calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi, particolarmente agitati, che molestino ripetutamente altri cani; i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
- 9. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che i in uscita.
- 10. L'accesso contemporaneo all'area è consigliato ad un massimo di 5 cani.
- 11. E' vietato l'ingresso di cani, da parte di minori, se non accompagnati da adulti.
- 12. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
- 13. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/conduttori dei cani di:
 - Essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni
 - Raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area
 - Mantenere pulita l'area depositando ogni tipo di rifiuto negli appositi contenitori.
- 14) Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 7 - Apertura dell'area

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, 24 ore su 24.

L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambatura per cani, qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 8 – Attività di vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. e della L.A.V. e le Guardie Ecologiche Volontarie, sono incaricate di far rispettare il presente Regolamento, previa convenzione con il Comune (ai sensi degli artt. 14 e 24 della L.R. 27.2000).

Art. 9 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to @nome_pres

F.to @nome_segr

- ai sensi dell'art.124 comma secondo, D 267, viene oggi pubblica per quindici giorni consecutivi.	.Lgs. 18/08/2000 n. ata all'Albo Pretorio
IL SEGRETARIO GENERALE F.to @nome_segr	
E' copia conforme all'originale in carta libera per Guastalla lì,	IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI GUASTALLA	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
- DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA	•
perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE Es	SEGUIBILE (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'A	lbo Pretorio (art. 134 comma 3 del D.gs. 267/00);
	Il Segretario Generale